

CENTRO DI RICERCA GENOMICA E BIOINFORMATICA

**DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI
(GRANELLA di CEREALI a PAGLIA)**

OGGETTO: DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI GRANELLA di CEREALI a PAGLIA, PRESSO IL CREA GENOMICA E BIOINFORMATICA ai sensi dell'art. 1470 del Codice Civile (Contratto di vendita). Acquisizione di offerte, mediante PEC. Procedura esplicita nelle forme dell'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CREA GENOMICA E BIOINFORMATICA
Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/90: Dott. Luigi Cattivelli
CATEGORIA GIURIDICA: Offerta al pubblico di vendita di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile. Vendita di beni mobili ex art. 1470
CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: maggior aumento sul prezzo di vendita posto a base d'asta

PREMESSO

CHE il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L'Ente è stato istituito, con personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma, dalla legge 23.12.2014 n. 190, e, nello specifico, all'articolo 1, commi 381, 382 e 383. In particolare, il comma 381 del suddetto articolo 1 al primo periodo ha disposto che "(...) l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione" (CREA). Il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, ha competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Esso svolge la propria attività di ricerca articolandosi in 12 Centri di ricerca (che operano a loro volta come singoli centri di costo) dislocati su tutto il territorio nazionale, ramificati, altresì, in sedi territoriali ed aziende agricole. Tra i succitati 12 centri rientra il Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB), articolato in 3 sedi territoriali: in Via S. Protaso n. 302, CAP 29017 - Fiorenzuola D'Arda (PC), in Via Pauledese, 28 – 26836 Montanaso Lombardo (LO) ed in Via Ardeatina, 546 - 00178 Roma;

RICHIAMATE le fonti normative di istituzione, organizzazione e funzionamento del CREA nonché di nomina dei relativi dirigenti apicali:

- lo **Statuto del CREA** adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022, assunta nella seduta del 16 febbraio 2022 (verbale n. 2-2022), prot. n. 0014187 del 18.02.2022;
- il "**Regolamento di Amministrazione e Contabilità**" e il "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria", approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020" con Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73;
- il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. **Carlo Gaudio** è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
- i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il Dott. **Stefano Vaccari** è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;
- il Decreto del Presidente del CREA prot. n. 0121417 del 23/12/2021 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025;

VISTI:

- l'**art. 1336 del Codice Civile** "Offerta al pubblico";
- l'**art. 1470 del Codice Civile** "Contratto di vendita";
- le disposizioni normative vigenti che consentono la conclusione di contratti di diritto privato tra soggetti privati e Pubblica Amministrazione;
- il potere di gestione amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni *iure privatorum*, previsto dalla **L. 241/90** e ss.mm.ii.;
- l'esercizio dei poteri dirigenziali previsti dalla **L. 165/2001** e ss.mm.ii.;
- la valutazione di opportunità, disciplinata dalla discrezionalità amministrativa, in ossequio all'attuazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, previsto dall'**art. 97 della Costituzione**;

VISTI:

- il **D.Lgs. 228/2001 in materia di vendita dei prodotti agricoli** e ss.mm.ii.;
- l'**art. 4 del D.Lgs. 99/2004** che estende la suddetta disciplina anche agli enti che intendano vendere direttamente prodotti agricoli;
- l'**art. 70 del RAC** che consente al CREA di concludere contratti attivi di diritto privato con soggetti terzi o altre Pubbliche Amministrazioni;
- la **Circolare del CdA** che stabilisce i criteri di acquisizione diretta da parte dei Centri delle entrate conseguenti alle attività dagli stessi promosse;
- la **Circolare di attuazione** ai criteri individuati dal CdA del Direttore Generale;
- il **Regolamento per la vendita di prodotti agricoli** del CREA approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 85 del 22/10/2019;

CONSIDERATO CHE:

- il CREA-GB dispone di due aziende agricole sperimentali, una presso la sede di Fiorenzuola d'Arda (PC) ed una presso la sede di Montanaso Lombardo (LO);
- presso l'azienda di Fiorenzuola d'Arda (PC), i relativi campi sperimentali sono adibiti esclusivamente alla sperimentazione di cereali a paglia (orzo, frumento tenero, frumento duro, avena, triticale), in forza delle esigenze di sperimentazione scientifica istituzionali dell'Ente;
- i prodotti cerealicoli derivanti dalle prove sperimentali dopo le analisi a campione definite dai protocolli sperimentali possono divenire oggetto di vendita al pubblico;

VISTI i seguenti atti e richiamate le opportune valutazioni:

- vista la formale **relazione del Responsabile aziendale**, prot. n. 0032876 del 07-04-2022, a firma del Dott. Gianni Tacconi (ricercatore), in qualità di Responsabile dell'azienda sperimentale, ubicata in via san Protaso 302, Fiorenzuola d'Arda (PC), giusta nomina con Determinazione Direttoriale prot. n. 0016353 del 23/02/2021, nonché con Determinazione Direttoriale prot. 6289 del 27/01/2022 che ne ha sancito la proroga sino al 26/01/2024;
- rilevato, come riportato dal testo della succitata relazione che: *"la sperimentazione cerealicola effettuata da questa azienda agricola determina una **produzione agricola sperimentale**. Il prodotto che si ottiene non è omogeneo, giacché risultante da una miscela cerealicola (granella di cereali da paglia) data da proporzioni variabili dei cereali coltivati nonché dalle infinite accessioni/varietà all'interno della stessa specie, pertanto, il prodotto è qualificabile come mix varietale. Dopo la valutazione dei caratteri qualitativi oggetto di sperimentazione, gran parte della granella viene **alienata in conto vendita**. Come ovvio trattandosi di un'azienda sperimentale, la produzione per ha è inferiore alle produzioni aziendali convenzionali, non è omogenea da un punto di vista qualitativo e, seppur raccolta tra giugno e luglio, risulta progressivamente disponibile per la vendita tra luglio ed i primi mesi dell'anno successivo. L'alienazione è effettuata tramite stoccaggio in conto vendita come da prassi ed usi consolidati, adottati da, pressoché, tutte le aziende cerealicole operanti in pianura padana."*;
- poste le condizioni del mercato cerealicolo che risultano più vantaggiose in caso di vendita differita rispetto al momento di raccolta, questa Stazione Appaltante ritiene che la modalità più appropriata di vendita sia quella di **conferire il prodotto ad un grossista in conto-vendita, man mano che progredisca la raccolta, individuato in forza di un'offerta in rialzo percentuale sul prezzo di vendita del prodotto agricolo in parola, definito secondo i criteri individuati dal presente provvedimento**.

regolato da apposito specifico avviso pubblico, secondo un procedimento ad evidenza pubblica, al momento in cui questa Amministrazione darà disposizione di vendita:

- considerato, pertanto, fondamentale la circostanza che la vendita della granella di cereali a paglia, avvenga mediante **stoccaggio in conto-vendita** (senza esborsi per l'Ente a fronte del servizio di stoccaggio, giacchè onere associato alla vendita), secondo le modalità esternate dal Responsabile aziendale, in ragione delle esigenze sperimentali, nonché, in forza di necessità logistiche (dettate dall'assenza di idonei spazi di deposito all'interno dell'azienda);
- posto che l'espletamento delle operazioni di individuazione e stima dei prodotti agricoli oggetto di vendita è disciplinato dall'**art. 3 del Regolamento del CREA per la vendita di prodotti agricoli**, che, testualmente, prevede: *“La procedura di cessione, dietro corrispettivo dei prodotti, individuati dal Direttore di Centro coadiuvato dal Responsabile aziendale, nell'ambito dell'organizzazione e dei cicli produttivi aziendali previsti, secondo le buone pratiche agricole, è preceduta dalla nomina da parte del Direttore del Centro di una specifica Commissione, che può operare anche in via telematica. La Commissione, costituita dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio, prevenzione e sicurezza, oppure da un suo delegato, dal Responsabile aziendale del Centro interessato e da un collaboratore amministrativo, procede alla stima del valore dei prodotti, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche degli stessi. La stima potrà essere fatta sulla base della documentazione rilevabile dai listini e dalle mercuriali delle Camere di Commercio, dalle borse locali o dai bollettini o dai giornali specializzati, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche dei prodotti da alienare. Il conferimento di prodotti a cooperative di cui il CREA sia socio, segue le norme generali del conferimento.”*;
- in attuazione delle prescrizioni regolamentali succitate, il Dirigente dell'Ufficio Patrimonio, prevenzione e sicurezza ha preliminarmente provveduto alla nomina di un componente della Commissione, con nota trasmessa a questo Centro di Ricerca, del 16 marzo 2022, prot. n. 0023589;
- il Direttore del CREA-GB, in ottemperanza dei compiti prescritti, ha, pertanto, provveduto, con proprio provvedimento, prot. n. 0024524 del 18.03.2022, alla nomina della **Commissione addetta ad elaborare l'individuazione e la stima dei prodotti agricoli**;

APPURATO CHE:

- la nominata Commissione, con **verbale prot. n. 0033433 dell'08/04/2022** ha stabilito che: *“dovendosi effettuare la vendita della granella di cereali a paglia, mediante **stoccaggio in conto-vendita** (senza esborsi per l'Ente a fronte del servizio di stoccaggio, giacchè onere associato alla vendita), secondo le modalità esternate dal Responsabile aziendale, in ragione delle esigenze sperimentali, nonché, in forza di necessità logistiche (dettate dall'assenza di idonei spazi di deposito all'interno dell'azienda), il prezzo di vendita della granella da cereali a paglia sarà dato dal **valore del prodotto, quotato dalla Borsa Merci di Milano o Bologna, o del valore medio delle due borse, se il prodotto è quotato da entrambe, registrato nella settimana in cui verrà data la disposizione di vendita**, con riferimento alla classe commerciale prevalente, associata al tipo di cereale, corrispondente alla natura del prodotto agricolo, individuato come tale (trattasi di vendita di un misto di cereali). La Commissione prende atto di tutte le osservazioni, riferite dal Responsabile aziendale, in merito alla stima del prezzo di vendita, acquisendo contezza della circostanza che oggetto di commercializzazione **non è un prodotto agricolo in purezza, in grande quantità, bensì un misto di cereali eterogeneo, anche all'interno della stessa specie, e come tale, non equiparabile alla qualità delle partite quotate nei listini delle borse merci succitate, pertanto, suscettibile di eventuale, ragionevole, riduzione del prezzo di vendita, anche in funzione dell'andamento del mercato cerealicolo e degli oneri annessi alla vendita, apprezzabile con determinazione del Direttore del Centro, sulla base degli atti dell'ufficio”**.*
- è necessario, conseguentemente, **procedere alla vendita al pubblico di prodotti agricoli dell'azienda di Fiorenzuola d'Arda (PC), eccedenti le esigenze sperimentali, mediante stoccaggio in conto-vendita presso un grossista** individuato in forza di presentazione della relativa candidatura, in risposta a specifico Avviso pubblico di vendita di prodotti agricoli adottato dall'Ente procedente;
- la Commissione in parola, in definitiva, ha provveduto ad individuare con il succitato verbale, definito alla stregua delle informazioni riportate nella relazione del Responsabile aziendale:

OGGETTO DI VENDITA	oggetto di commercializzazione non è un prodotto agricolo in purezza, in grande
---------------------------	--

	quantità, bensì un misto di cereali eterogeneo, anche all'interno della stessa specie , e come tale, non equiparabile alla qualità delle partite quotate nei listini delle borse merci succitate, pertanto, suscettibile di eventuale, ragionevole, riduzione del prezzo di vendita, anche in funzione dell'andamento del mercato cerealicolo
ONERI ANNESSI ALLA VENDITA	la vendita della granella di cereali a paglia, avviene mediante stoccaggio in conto-vendita (senza esborsi per l'Ente a fronte del servizio di stoccaggio, giacchè onere associato alla vendita), secondo le modalità esternate dal Responsabile aziendale, in ragione delle esigenze sperimentali, nonché, in forza di necessità logistiche (dettate dall'assenza di idonei spazi di deposito all'interno dell'azienda)
QUANTITATIVO DI PRODOTTO DESTINATO ALLA VENDITA	STIMA tra 30 e 35 quintali/ha , in funzione dell'andamento climatico e della composizione varietale
LISTINO DI QUOTAZIONE ALL'INGROSSO DI RIFERIMENTO	il prezzo di vendita della granella da cereali a paglia sarà dato dal valore del prodotto, quotato dalla Borsa Merci di Milano o Bologna, o del valore medio delle due borse, se il prodotto è quotato da entrambe, registrato nella settimana in cui verrà data la disposizione di vendita , con riferimento alla classe commerciale prevalente, associata al tipo di cereale, corrispondente alla natura del prodotto agricolo, individuato come tale (trattasi di vendita di un misto di cereali)

VISTA la **Legge 241/1990**, sezione dedicata al “Responsabile del procedimento”, in particolare l’art. 4 rubricato “Unità organizzativa responsabile del procedimento” e l’art. 5 rubricato “Responsabile del procedimento”.

DATO ATTO CHE lo scrivente Direttore del CREA-GB, dott. Luigi Cattivelli, posta l’insussistenza di cause di incompatibilità rispetto alla procedura *de qua*, è dotato del necessario livello di inquadramento (in qualità di dirigente di unità organizzativa) e di adeguate competenze professionali, in forza dell’art. 5 L. 241/1990 è da designarsi **Responsabile del Procedimento** in parola;

RILEVATO CHE

- sussiste l’obbligo normativo di instaurare procedure telematiche per acquisizione di offerte, prescritto ex art. 22 della direttiva 2014/24/UE, dall’art. 5 bis D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Trasparente;
- la PEC è da considerarsi strumento idoneo di tracciabilità e trasparenza di compimento di attività di rilevanza con la Pubblica Amministrazione;

RILEVATO, pertanto, opportuno, procedere con la vendita di granella mediante acquisizione di offerte, ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile, in risposta ad Avviso pubblico, da autorizzarsi con il presente provvedimento, secondo il relativo schema, depositato agli atti dell’ufficio, finalizzato allo sfruttamento economico dell’azienda agricola di proprietà del CREA;

VISTI i seguenti atti:

- avviso pubblico di offerta ai sensi dell’art. 1336 CC riferito all’oggetto in parola;
- modello di Contratto di vendita di prodotti agricoli;

TUTTO CIÒ PREMESSO, lo scrivente Direttore

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse del presente provvedimento;
- 2) di **bandire l'Avviso pubblico** recante ad oggetto: "Avviso pubblico per la **VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI - GRANELLA di CEREALI a PAGLIA PRESSO IL CREA GENOMICA E BIOINFORMATICA**, ai sensi dell'art. 1470 del Codice Civile (Contratto di vendita). **Acquisizione di offerte, mediante PEC. Procedura mediante offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.**";
- 3) di **autorizzare, pertanto, lo stoccaggio dei prodotti agricoli** in conto deposito presso un grossista (individuato con l'adesione all'Avviso pubblico di offerte succitato, ai sensi dell'art. 1336 del CC), nonché **la relativa vendita**, al momento ritenuto più vantaggioso, in base all'andamento dei prezzi di mercato (**il conferimento del prodotto agricolo ad un grossista in conto-vendita sarà progressivo rispetto alle operazione di raccolta e il contraente sarà individuato sulla base di un'offerta in rialzo percentuale sul prezzo di vendita del prodotto agricolo in parola, definito secondo i criteri individuati dal presente provvedimento, regolato da apposito specifico avviso pubblico, secondo un procedimento ad evidenza pubblica, al momento in cui questa amministrazione darà disposizione di vendita**);
- 4) di procedere, dunque, all'acquisizione di **offerte**, in risposta dell'Avviso pubblico, disciplinato dall'art. 1336 del CC, **mediante PEC**, finalizzate all'individuazione di un contraente presso cui **stoccare e vendere**, ai sensi dell'art. 1470 del Codice Civile, la granella di cereali;
- 5) di **approvare, pertanto, i seguenti modelli di atti**, depositati agli atti dell'ufficio:
 - avviso pubblico di offerta ai sensi dell'art. 1336 CC riferito all'oggetto in parola;
 - modello di Contratto di vendita di prodotti agricoli;
- 6) di dare atto che la Commissione nominata (con Determina direttoriale Prot. n. 0024524 del 18.03.2022) per elaborare il prezzo di vendita dei prodotti agricoli in parola, con verbale **prot. n. 0033433 dell'08/04/2022** ha definito:
 - **la quantità stimata di granella** destinata alla vendita pari a **30 - 35 quintali/ha**;
 - che **il prezzo** di vendita della granella da cereali a paglia sarà dato dal valore del prodotto, quotato dalla **Borsa Merci di Milano o Bologna, o del valore medio delle due borse, se il prodotto è quotato da entrambe, registrato nella settimana in cui verrà data la disposizione di vendita**, con riferimento alla classe commerciale prevalente, associata al tipo di cereale, corrispondente alla natura del prodotto agricolo, individuato come tale (trattasi di vendita di un misto di cereali);
- 7) di stabilire che l'offerente che presenterà l'offerta migliorativa di **maggior rialzo sulla quotazione della Borsa Merci di Milano o Bologna, o del valore medio delle due borse, se il prodotto è quotato da entrambe, registrato nella settimana in cui verrà data la disposizione di vendita** acquisirà in conto deposito i prodotti agricoli oggetto di vendita e provvederà alle relative operazioni di vendita, stipulando **specifico contratto di vendita**;
- 8) di dare atto che lo scrivente Direttore è **Responsabile del Procedimento** in parola, ai sensi della L. 241/90, posta l'assenza di circostanze ostative o incompatibilità all'incarico;
- 9) che il contratto di vendita, da intendersi a titolo oneroso, consentirà il conseguimento di utili per il CREA a titolo di prezzo di vendita da corrispondersi secondo le modalità previste dall'avviso pubblico;
- 10) di **dare atto** che il CREA si riserva di stipulare il contratto di vendita in parola anche in presenza di un'unica offerta ritenuta valida nonché di non concedere in vendita i prodotti se non pervenga alcuna offerta o per motivi di pubblico interesse o di opportunità in forza di discrezionalità amministrativa;
- 11) che il contraente acquirente sarà soggetto al **rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari**, in forza dell'art.3 della Legge n.136/2010, nonché dell'**art. 15 del Regolamento CREA**;

- 12) che per **quanto non espressamente** specificato, si rinvia al Codice civile, alla Legge sul procedimento amministrativo, alle Leggi, ai Regolamenti CREA, ai regolamenti e a tutte le norme in vigore in materia e che il foro competente per qualsiasi controversia derivante dalla presente procedura è quello di Roma;
- 13) di dare atto che il CREA, in coerenza con quanto prescritto dalla Legge **n. 120/2020**, provvederà a dare **adeguata pubblicità all'Avviso in parola** mediante pubblicazione dei relativi atti sul proprio sito istituzionale nonché di dare adeguata diffusione degli atti propedeutici alla vendita mediante trasmissione dei medesimi alle maggiori associazioni di categoria del settore di pertinenza, presenti sul territorio;
- 14) di dare atto che **eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni** relative alla procedura in parola saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet del CREA;
- 15) di dare atto che il **trattamento dei dati personali** sarà coerente con le disposizioni normative vigenti.

Il sottoscritto Direttore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 in relazione al presente provvedimento e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del CREA.

Il Direttore del CREA-GB

Dott. Luigi Cattivelli

*Firmato digitalmente
ai sensi del CAD*